

**NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**  
**a cura della Segreteria Generale**

**NUMERO 8**

**6 SETTEMBRE 1984**

**ATTI UFFICIALI**  
**IN APPLICAZIONE DEL**  
**CODICE DI DIRITTO CANONICO**

*Nel presente numero del « Notiziario », si pubblicano gli Atti ufficiali riguardanti le delibere della XXIII Assemblea Generale prese dalla Conferenza Episcopale Italiana in merito ad alcune materie di disciplina canonica demandate alla normativa particolare.*

*Si pubblicano, pertanto, il Decreto di « recognitio » delle delibere, emanato dalla Congregazione per i Vescovi, e il Decreto di « promulgazione » del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.*



# Atti ufficiali

- Decreto della Sacra Congregazione  
per i Vescovi

Città del Vaticano, 9 luglio 1984 - Prot. 960/83

- Decreto del Presidente della  
Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 6 settembre 1984 - Prot. 800/84

*La « recognitio » della Sede Apostolica è stata richiesta dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Anastasio A. Ballestrero, con lettera n. 569/84 del 1° giugno 1984.*

*Il Prefetto della Congregazione per i Vescovi, Card. Bernardin Gantin, con lettera n. 960/83 del 10 luglio 1984, comunicando che il Santo Padre ha concesso la richiesta « recognitio », ha trasmesso al Cardinale Presidente il relativo Decreto.*

Prot. n. 960/83



# SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

I T A L I A E

DECRETUM

Eminentissimus Dominus Anastasius Albertus S.R.E. Cardinalis Ballestrero, Archiepiscopus Taurinensis, Conferentiae Episcopalis Italiae Praeses, ab Apostolica Sede postulavit un normae complementares quae ad novi Codicis Iuris Canonici praescripta exsequenda, a coetu plenario diebus 7 - 11 Maii 1984 habito, approbatae sunt, rite recognoscerentur.

Quapropter Summus Pontifex IOANNES PAULUS, Divina Providentia PP. II, referente infrascripto Cardinali Sacrae Congregationis pro Episcopis Praefecto, auditis Sacris Congregationibus pro Sacramentis et pro Clericis, in Audientia 9 Iulii 1984 praefatas normas, prout in adnexis foliis continentur, probavit seu confirmavit.

Contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Episcopis, die 9 mensis Iulii anno 1984.

*Bernardinus (cons. Gantun*

*Præfatus*

+ *f. Iucan* *Moise* *MS*  
*Archiepiscopus tit. Feratitan* *Moise*  
*a secretis*



# Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 800/84

Roma, 6 settembre 1984

## D E C R E T O

In piena comunione con la Sede Apostolica e in ossequio alla legislazione canonica, promulgata dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, la XXII Assemblea Generale "Straordinaria" della C.E.I. del 19-23 settembre 1983 ha approvato 16 delibere su materie demandate dal Codice di Diritto Canonico alla normativa particolare delle Conferenze Episcopali Nazionali. Le 16 delibere sono state promulgate con mio Decreto del 23.12.1983, prot. 1035/83 (cfr. "Notiziario" C.E.I. n. 7, 23 dicembre 1983).

Proseguendo nell'opera felicemente iniziata, la Conferenza Episcopale Italiana, nella XXIII Assemblea Generale del 7-11 maggio 1984, ha esaminato ed approvato, con la maggioranza prescritta, quattro delibere circa le materie di cui ai canoni 522; 110 e 877, § 3; 496; 1292, § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Successivamente all'approvazione dell'Assemblea Generale, le quattro delibere hanno ottenuto ad normam juris la recognitio della Congregazione per i Vescovi in data 9 luglio 1984, prot. 960/83.

Pertanto, con il presente Decreto, in qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della stessa XXIII Assemblea Generale, in conformità ai canoni 455, § 2 e 8, § 2, nonché all'art. 27/a dello Statuto C.E.I., intendo promulgare, e di fatto promulgo, le quattro delibere seguenti, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante il "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

In conformità al can. 8, § 2, stabilisco altresì che la vacatio legis delle presenti delibere sia di un mese dalla data di pubblicazione ufficiale. Esse, pertanto, avranno vigore a partire dal 6 ottobre 1984.

## D E L I B E R E

17. - "Le nomine dei parroci ad certum tempus hanno la durata di nove anni".

(Cfr. anche Delibera n. 5 promulgata con Decreto del Presidente della C.E.I. del 23 dicembre 1983, n. 1035/83, in "Notiziario" C.E.I. n. 7 del 23.12.1983, pag. 209: "I Vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci 'ad certum tempus'").

Cfr. can. 522.

18. - "Atteso quanto prescritto dal Codice di Diritto Canonico circa l'adozione e circa la relativa registrazione nell'atto di Battesimo dei figli adottivi e salvo i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza Episcopale (C.E.I.) esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel Registro dei Battesimi - per esempio, rilascio di copie dell'atto di Battesimo per uso di matrimonio - l'attestato di Battesimo deve essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome dell'adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e maternità naturale e all'avvenuta adozione".

Cfr. cann. 110 e 877, § 3.

19. - "La Conferenza Episcopale Italiana, esaminata attentamente la vigente legislazione canonica e tenuto conto della fase sperimentale di non pochi Consigli Presbiterali in Italia, ritiene sufficiente per ora la normativa contenuta nel Codice di Diritto Canonico, lasciando ad una opportuna valutazione delle singole diocesi ulteriori prescrizioni, anche secondo gli eventuali orientamenti delle Conferenze Episcopali Regionali".

Cfr. can. 496.



20. - "La somma minima e la somma massima per gli atti di cui al can. 1292, § 1 del Codice di Diritto Canonico è rispettivamente di cento milioni e trecento milioni".

Cfr. can. 1292, § 1.

Roma, dalla Sede della C.E.I., 6 settembre 1984

*+ Anastasio A. Card. Ballestrero*  
+ ANASTASIO A. CARD. BALLESTRERO  
Arcivescovo di Torino  
Presidente della  
Conferenza Episcopale Italiana

*+ Egidio Caporello*  
+ EGIDIO CAPORELLO  
Vescovo tit. di Càorle  
Segretario Generale della  
Conferenza Episcopale Italiana